



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RAVENNA
GIUDICE UNICO DI 1° GRADO

Il Giudice Monocratico Dr. Agnese Cicchetti

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale

Contro

LAGHI Fidenzio, nato a

difensore di fiducia Avv. Giovanni Principato del Foro di Forlì
- Libero contumace

IMPUTATO

Del reato P. e P. dall'Art. 1161 CN, perché, in loc. Lido di Dante - Ravenna, presso l'area demaniale (spiaggia libera) sia di fronte al "Camping Classe", senza autorizzazione, occupava uno spazio del demanio marittimo. Nella specie, posizionava n° due impianti pubblicitari, di cui

- n° uno cartello, fissato su un palo in legno e riportante la dicitura "kk area naturista - nudi sì - costume no - salute";
- n° uno cartello, fissato ad una struttura metallica e riportante la dicitura "www.mondonaturista.it informa che: il naturismo è un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato ... (segue altra dicitura)".

Fatti accertati in loc. Lido di Dante - Ravenna, in data 30/Lug/2011

N. 1025 /14 REG.SENT.
N. 178 /14 REG. GEN.
N. 5651/11 R.N.REATO

SENTENZA

In data **28.05.2014**

Depositata in cancelleria il
28.05.2014

Motivazione contestuale

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott. s. Nita
[Firma]

RICEVUTA DAL P.G. IL

TRASMESSA COPIA PER
L'ESECUZIONE IL

REG. CAMPIONE

N. _____

Redatta scheda il

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero chiede assoluzioni perché il fatto non costituisce reato
La difesa si associa alle conclusioni del P.M. e chiede assoluzione perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non sussiste.

Dato atto che il Giudice ha letto la seguente motivazione di seguito al dispositivo:

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con decreto di citazione emesso ex art. 464 c.p.p. e regolarmente notificato, Laghi Fidenzio veniva tratto a giudizio avanti a questo Tribunale per rispondere del reato di cui all'art. 1161 codice della navigazione, come meglio specificato nel capo d'imputazione.

All'esito del dibattimento - nel corso del quale venivano escussi i testi del P.M. Lucia Vitali e Alessandro Minori, in servizio presso la Polizia Municipale di Ravenna e i testi della difesa - seppure su istanza del p.m., avendo la difesa rinunciato alla loro audizione dopo la loro ammissione - P. M. , P. M e S A ed è stata acquisita documentazione (verbale di accertamento sui luoghi e sulle cose e verbale di sequestro dei cartelli per cui è procedimento con relativa documentazione fotografica allegata) - non può ritenersi provata la penale responsabilità del prevenuto.

All'esito dell'istruttoria è certamente risultato provato che l'imputato ha posizionato i due cartelli di sua proprietà inneggiati al naturismo posti sotto sequestro dalle forze dell'ordine che li ha rinvenuti nella spiaggia libera di Lido di Dante. Sul punto soccorrono le inequivocabili dichiarazioni dei testi indotti dalla difesa, conoscenti dell'odierno imputato, che hanno confermato senza dubbio alcuno che i cartelli erano stati posizionati dal Laghi che era solito recarsi in spiaggia con gli stessi ed ivi fare propaganda per il movimento dei naturisti.

È parimenti incontestabile che i cartelli si trovassero su area demaniale (cfr. sul punto dichiarazioni dei testi della Polizia Municipale e verbale di sequestro dei cartelli) che quindi gli stessi ne occupassero lo spazio senza autorizzazione (non essendone risultato titolare l'imputato).

Ricorre quindi la materialità del reato contestato di cui all'art. 1161 cod. nav.

Tuttavia, ritiene il giudice che l'imputato debba essere assolto per mancanza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione.

Pur vertendosi in ipotesi di reato contravvenzionale - e quindi configurabile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa - gli elementi emersi nel corso del dibattimento, e segnatamente, da un lato, il fatto che i frequentatori occupassero anch'essi senza alcuna autorizzazione con i propri ombrelloni o lettini la spiaggia demaniale e, dall'altro, il fatto che lo stesso Laghi si recasse da sempre sulla spiaggia con i suoi cartelli (e sul punto soccorrono le dichiarazioni testimoniali rese dai frequentatori abituali della spiaggia demaniale in questione nonché l'evidente stato di usura dei cartelli stessi) *AC*

rendono del tutto verosimile l'ipotesi che l'odierno imputato fosse convinto di agire in maniera del tutto lecita, non occupando egli più spiaggia degli altri bagnanti ed avendo da tempo portato ivi i suoi cartelli senza avere ricevuto alcuna segnalazione o diffida.

Risulta, quindi, evidente che l'imputato non ha agito con la coscienza e volontà di occupare abusivamente l'area demaniale della quale per contro si è reso incolpevolmente responsabilmente, desumendo una liceità della sua condotta dalla prassi della generalità dei frequentatori della spiaggia di ivi recarsi con i propri effetti personali e dalla progressiva ed incontestata sua personale consuetudine di ivi posizionare i cartelli.

Ne discende - su conforme richiesta delle parti - l'assoluzione del prevenuto, con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve Laghi Fidenzio dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Ravenna, 28 maggio 2014

il giudice

Agnese Cicchetti

Depositato il 28/05/14

[Firma]
CANCELLERIA

[Firma]